

STATUTO

**CENTRO CLINICO E DI
RICERCA IN PSICOTERAPIA
HCC ITALY SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA SAN
SEBASTIANO 38

Numero REA: SR - 146215

Codice fiscale: 01760380897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-06-2012 - Statuto completo	2
--	---

	-----STATUTO COOPERATIVA SOCIALE----- ----Centro Clinico e di Ricerca in psicoterapia HCC Italy---- -----Società cooperativa sociale----- -----TITOLO I----- -----COSTITUZIONE - SEDE - DURATA----- Art. 1 - (Costituzione e denominazione)----- Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 381/91, è costituita la Società cooperativa sociale denominata: "Centro Clinico e di Ricerca in psicoterapia HCC Italy Società cooperativa sociale", in sigla "CCR Italy Soc. coop. soc.".----- La Cooperativa ha sede a Siracusa. ----- L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1.----- Art. 2 - (Durata)----- La Società ha durata fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta) ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.----- -----TITOLO II----- -----SCOPO - OGGETTO----- Art. 3 - (Scopo mutualistico)----- La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.----- Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari e assistenziali, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modificazioni ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica, la gestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.----- La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.----- Art. 4 - (Oggetto sociale)----- Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'organizzazione e la promozione dei seguenti servizi:----- - servizi di psicoterapia, individuale, di coppia, di famiglia e di gruppo; ----- - consulenza psicologica e psichiatrica;----- - servizi di sostegno al benessere relazionale;-----	
--	---	--

- studio e interventi di psicologia preventiva;-----

- istituzione, ai fini della ricerca, di una collaborazione con istituti di ricerca pubblici o privati anche universitari, in Italia e all'estero;-----

- attività pubblicistica ed editoriale nei settori in cui opera la cooperativa, nel rispetto della normativa vigente;-----

- convegni, congressi, seminari e conferenze, a carattere nazionale e internazionale, nonché l'istituzione di contatti e collaborazioni sulle tematiche inerenti gli scopi e l'oggetto sociale della cooperativa;-----

- tirocini formativi e professionalizzanti previsti dalle facoltà universitarie e dalle scuole di specializzazione in psicoterapia e da altri enti di formazione.-----

In relazione agli scopi indicati all'art. 4 nonché alle attività di cui al comma precedente, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: -----

- centri clinici di psicoterapia, psicologia, psichiatria e sostegno al benessere relazionale;-----

- servizi e centri di riabilitazione;-----

- centri di accoglienza semiresidenziali e residenziali;-----

- strutture e spazi di socializzazione ed animazione culturale;-----

- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione.-----

La Cooperativa potrà, inoltre, compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

Tutte tali attività dovranno svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.-----

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI COOPERATORI-----

Art. 5 - (Numero e requisiti)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può comunque essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire, che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano

partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e siano in tal modo in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Possono, altresì, essere soci anche le persone giuridiche. L'ammissione di soci persone giuridiche è però subordinata al raggiungimento del limite minimo di soci di cui all'art. 2522, comma 1 del codice civile.-----
In ogni caso, non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.-----
Art. 6 - (Domanda di ammissione)-----
Chi desidera diventare socio deve presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:-----
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, cittadinanza;-----
b) l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;-----
c) l'ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere;-
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-----
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:-----
a) la ragione sociale o la denominazione, l'attività svolta, la forma giuridica e la sede legale;-----
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----
c) la persona fisica designata a rappresentare l'ente in tutti i rapporti sociali derivanti dalla qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee e l'eventuale assunzione di cariche sociali.-----
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.-----
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-

bera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.----

Art. 7 - (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)-----

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote di valore non inferiore nè superiore ai limiti minimo e massimo previsti dalla legge.-----

Art. 8 - (Vincoli sulle quote e loro alienazione)-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Art. 9 - (Obblighi dei soci)-----

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:-----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo, del capitale sottoscritto e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;-----

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della Società.-----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 10 - (Diritti dei soci)-----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi

all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.-----
La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.-----
La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.-----
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----
Art. 11 - (Perdita delle qualità di socio)-----
La qualità di socio si perde:-----
- per recesso, esclusione, fallimento o morte, se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, per il socio diverso da persona fisica.-----
Art. 12 - (Recesso del socio)-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione, oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.-----
Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che la legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.-----
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.-----
Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.-
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere

l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
Il recesso non può essere parziale.-----
In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso la Società.-
Art. 13 - (Esclusione)-----
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;-----
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;-----
c) che non osservi le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;-----
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;-----
e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, di cui al precedente art. 5 ultimo comma, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.-----
Art. 14 - (Liquidazione)-----
Il socio receduto o escluso ha diritto soltanto al rimborso del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 18, comma 6, lett. c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.-----
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.-----
Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine

massimo di cinque anni.-----

Art. 15 - (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..-----

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.-----

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.-----

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13 comma 1, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche

fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----TITOLO IV-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 17 - (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;-----

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 18, comma 6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9 comma 1;---

d) dalla riserva straordinaria;-----

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.-----

Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.-----

Art. 18 - (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.-----

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.-----

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare spe-

cificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.-----
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992;-----
d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.-----
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----
Art. 19 (Ristorni)-----
L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.--
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno.-----
-----TITOLO V-----
-----DECISIONI DEI SOCI: COMPETENZE E MODALITÀ-----
Art. 20 - (Decisioni dei soci)-----
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;-
b) la nomina dell'Organo amministrativo;-----
c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2543 c.c., dell'organo di controllo o del revisore;-----
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;-----
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
f) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;-----
g) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.-----
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),

c), f) e g) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 21 e 22.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 24.

Art. 21 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)---

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.-----

Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.-----

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.-----

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.-----

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, indicando:-----

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;-----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;-----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.-----

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-----

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti in formato PDF e spediti su supporto informatico o tramite PEC.-----

Art. 22 - (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)-

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi

del precedente art. 21. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 23, comma 2.-----
L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, indicando:-----
- i soci favorevoli, contrari o astenuti;-----
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;-----
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.-----
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.-----
I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti in formato PDF e spediti su supporto informatico o tramite PEC.-----
Art. 23 - (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)-----
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 21 e 22 del presente statuto, se iscritto nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore persona fisica o i voti previsti dall'art. 27 comma 3 se socio cooperatore persona giuridica.--
Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----
Art. 24 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)-----
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 20 comma 2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----
L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo

presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché

nell'ambito del territorio italiano.-----

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.-----

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dell'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 25 - (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello Stato, nonché sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con la presenza e col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto al voto.-----

Art. 26 - (Votazioni)-----

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza

relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.-----

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.-----

Art. 27 - (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5 comma 3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 28 - (Presidenza dell'Assemblea)-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza e/o impedimento dal vice presidente, ed in assenza e/o impedimento anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

-----TITOLO VI-----

-----AMMINISTRAZIONE-----

Art. 29 - (Amministrazione)-----

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.--
L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.-----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.-----

Art. 30 - (Compiti degli Amministratori)-----

1. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.-----

2. Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.-----

Art. 31 - (Metodi decisionali semplificati)-----

Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 32, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.-----

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente

ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.-----

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. -----

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.-----

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.-----

Art. 32 - (Metodo decisionale collegiale)-----

Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.--

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.-----

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.-----

Esse possono svolgersi anche con gli amministratori dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:-----

- sia consentito al presidente del consiglio di amministrazione di accertare inequivocabilmente l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-
- sia consentito agli amministratori intervenuti di partecipa-

re in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno.-----
La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno pre-
senti il presidente del consiglio di amministrazione e il se-
gretario ovvero, in caso di assenza o impedimento del Presi-
dente, nel luogo ove saranno presenti il vice presidente e il
segretario.-----
Art. 33 - (Integrazione del Consiglio)-----
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata
dall'organo di controllo, ove nominato.-----
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
masti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per
la sostituzione dei mancanti.-----
In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei so-
ci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se
nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di or-
dinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di
controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-
strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e
rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----
Art. 34 - (Compensi agli Amministratori)-----
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti
agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se no-
minato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di
controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli
Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attri-
buiti ad alcuno di essi.-----
Art. 35 - (Rappresentanza)-----
L'Amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-
nistrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fron-
te ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-
dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammi-
nistrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-
siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----
Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano
nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare
conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti
bancari e/o presso istituti finanziari.-----
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a
qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-
que grado di giurisdizione.-----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i
poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----
L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-
bera del consiglio di amministrazione, potrà conferire specia-
li procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Am-
ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme

legislative vigenti al riguardo.-----

-----TITOLO VII-----

-----ORGANO DI CONTROLLO-----

Art. 36 - (Nomina e poteri)-----

Nel caso in cui si rendesse obbligatorio per legge, ovvero per espressa volontà dei soci, l'assemblea nomina l'organo di controllo, sindaco unico o collegio sindacale, che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.-----

Ove venga nominato il collegio sindacale, questo si compone di tre membri effettivi e due supplenti.-----

Il sindaco unico o il collegio sindacale hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge, e può essere loro affidata la revisione legale dei conti della società.-----

In alternativa, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un revisore, avente i requisiti di legge, nominato dall'assemblea; l'incarico dura tre esercizi e può essere rinnovato.-----

-----TITOLO VIII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 37 - (Scioglimento)-----

La cooperativa si scioglie:-----

- a) per il decorso del termine;-----
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;-----
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;-----
- d) per la perdita del capitale sociale;-----
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.-----

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori determinando:-----

- a) il numero dei liquidatori;-----
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;-----
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;-
- e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.-----

Art. 38 - (Devoluzione patrimonio finale)-----

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 39 - (Regolamenti)-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto

to per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.-----

Art. 40 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)-----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;---

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 41 - (Rinvio)-----

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Firmati: Mario Lobb-----

Margherita Spagnuolo-----

Marco Lobb-----

Gianni Francesetti-----

Alessia Di Trapani notaio. Segue l'impronta del sigillo.-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato "A" all'atto da me dott.ssa Alessia Di Trapani, notaio in Siracusa, ricevuto in data 7 giugno 2012, n.7700 di repertorio e n. 4046 di raccolta, da registrare nei termini, ai sensi dell'articolo 22 commi 1 - 2 e 3 del D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.-----
Siracusa 15 giugno 2012-----